



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO GIOCO ON LINE

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

## **REGOLAMENTO GIOCO *ONLINE***



# FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

## REGOLAMENTO GIOCO ON LINE



Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

### PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto alle competizioni sportive giocate *online* valevoli ai fini sportivi.

Il gioco sportivo *online* si svolge su piattaforme autorizzate dalla FIGB ai sensi del presente Regolamento, è organizzato esclusivamente dalla FIGB stessa e dagli Enti ad essa Affiliati e vi possono partecipare esclusivamente i Tesserati della FIGB, secondo le disposizioni dei Regolamenti federali.

Ogni Tesserato è tenuto a prendere dimestichezza con le caratteristiche tecniche e le funzionalità della piattaforma utilizzata.

Rimane fermo il diritto di ogni Tesserato FIGB di giocare liberamente a bridge per fini non sportivi e senza attribuzioni di punteggi validi ai fini sportivi.

## REGOLAMENTO GIOCO ON LINE

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) “FIGB”, la Federazione Italiana Gioco Bridge;
  - b) “Ente Affiliato”, le Associazioni e le Società in possesso dei requisiti la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Federale in base a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Federale;
  - c) “Gioco sportivo *online*”, la pratica del bridge che ha luogo in modalità virtuale su una Piattaforma *online* riconosciuta dalla FIGB ai sensi del presente Regolamento e idonea a conseguire l’attribuzione di punti sportivi;
  - d) “Piattaforme *online*”, i siti internet, le applicazioni informatiche e, più in generale, ogni sistema informatico idoneo a ospitare Tornei *online* riconosciuti dalla FIGB, dotato dei requisiti e delle caratteristiche tecniche di cui alle disposizioni del Titolo III del presente Regolamento e riconosciuto in conformità alle disposizioni del Titolo IV del presente Regolamento;
  - e) “Tornei *online*”, i tornei sulle Piattaforme *online*, organizzati in conformità ai Regolamenti federali e in particolare al Regolamento Tornei della FIGB, che consentono l’ottenimento di Punti sportivi FIGB;
  - f) “Regolamenti Gare”, l’insieme dei regolamenti, codici, norme integrative e Bandi adottati dalla FIGB al fine di disciplinare i tornei, le competizioni e, più in generale, le manifestazioni sportive federali, pubblicati sul sito internet della Federazione;
  - g) “Regolamento Tornei”, il Regolamento della Federazione Italiana Gioco Bridge che disciplina l’organizzazione dei tornei federali;
  - h) “Regolamento RealBridge”, Regolamento delle competizioni sulla piattaforma RealBridge;
  - i) “Codice di Gara”, il Codice Internazionale del Bridge Duplicato;
  - j) “Norme Integrative”, le Norme Integrative al Codice Internazionale del Bridge.

#### **Art.2 – Finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire requisiti e criteri che devono possedere le Piattaforme *online* per poter validamente ospitare i Tornei *online*, nonché disciplinare termini e modalità per ottenere il riconoscimento da parte della FIGB di attività sportiva amatoriale *online*.

### **TITOLO II** **I TORNEI ONLINE**

#### **Art.3 – Tipologia di eventi**

1. I Tornei Online sono i tornei giocati sulle Piattaforme *online*, organizzati in conformità al Regolamento Tornei della FIGB, che consentono l’ottenimento di Punti sportivi FIGB.
2. Vi rientrano esclusivamente i Tornei organizzati su Piattaforme *online*, svolti ai sensi degli artt. 1 e 5 del Regolamento Tornei, organizzati dalla FIGB o dagli Enti Affiliati, arbitrati da

**REGOLAMENTO GIOCO ON LINE**

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

Arbitri federali (o, se in possesso dei requisiti, da Responsabili di gara) e giocati su almeno 18 smazzate.

**Art.4 – Requisiti dei Tornei *online***

1. Si rimanda all'Art. 5bis del Regolamento Tornei della FIGB.

**Art.5 – Organizzazione e Autorizzazione dei Tornei *online***

1. Per l'organizzazione e l'autorizzazione dei Tornei *online* si applicano, in quanto compatibili e per quanto non derogato espressamente dal presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento Tornei.

2. Gli Enti organizzatori dei Tornei *online* dovranno ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del Regolamento Tornei.

3. In caso di mancata indicazione del numero massimo di partecipanti l'organizzatore si impegna ad accettare tutte le iscrizioni regolarmente effettuate e, qualora si verifichi una saturazione della capacità logistica della Piattaforma *online*, l'organizzatore è tenuto a rimborsare ai giocatori esclusi, che avessero regolarmente presentato l'iscrizione in termine, le spese da questi eventualmente sostenute per l'iscrizione.

**Art.6 – Tassa di omologazione dei Tornei *online***

1. Il Consiglio federale, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Tornei, determina annualmente la Tassa Omologazione Tornei.

2. Gli Enti organizzatori dei Tornei *online* sono tenuti a versare la Tassa Omologazione Tornei nei termini previsti dalle normative federali.

**Art.7 – Punti e classifiche *online***

1. La partecipazione a Tornei *online* autorizzati determina l'attribuzione di punti *online*, sulla base dei quali ogni anno vengono stilate delle classifiche *online*, nella stessa misura dei punti dei Tornei Locali in presenza.

2. I punteggi conseguiti *online* sono inoltre conteggiati come Punti federali, nella misura massima del 10% della franchigia annuale di ciascun Tesserato.

**TITOLO III****REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PIATTAFORME *ONLINE*****Art. 8 – Condizioni generali**

1. La Piattaforma *online* ha lo scopo di replicare il gioco al tavolo e, pertanto, deve garantire le seguenti funzionalità:

- a) deve consentire la visione video tramite webcam ambientali che consentano di vedere il volto e le mani del giocatore, lo schermo e la tastiera del computer/tablet/cellulare e dell'ambiente circostante e l'ascolto audio dei giocatori, tra loro e con l'arbitro;
- b) non deve consentire la possibilità di disattivare il video e/o l'audio durante il gioco;
- c) non deve rendere possibile commettere irregolarità, quali le dichiarazioni insufficienti, le dichiarazioni fuori turno e le *renonce*;
- d) deve consentire alla ricapitolazione della licita di essere disponibile durante tutto il gioco della mano;

**REGOLAMENTO GIOCO ON LINE**

**Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026**

- e) deve essere dotata di un apposito box in cui possa effettuarsi l'*alert* della dichiarazione di un compagno;
- f) deve consentire che la richiesta di "undo" sia possibile solo per le dichiarazioni (errore meccanico, art. 25A) e non per le giocate, a condizione poi che il compagno non abbia ancora dichiarato/giocato, e deve consentire all'avversario di poterla accettare o rifiutare;
- g) deve rendere, alla fine di ogni turno, la classifica in tempo reale;
- h) deve consentire a tutti i giocatori di potersi collegare *online* almeno dieci minuti prima dell'inizio della partita;
- i) deve consentire la sostituzione di un giocatore, in caso di necessità, nel rispetto della Norma Integrativa Art. 4.1;
- j) in tema di requisiti organizzativi, l'art. 14 del Regolamento Tornei deve applicarsi ai Tornei *online* nel senso di ritenere che la Piattaforma *online* deve essere dotata di una infrastruttura informatica idonea a sopportare e gestire ordinatamente il traffico informatico necessario per il censimento preventivo del tesseramento dei partecipanti e del flusso generato dallo svolgimento del Torneo *online* per la trasmissione di risultati e classifica alla FIGB, secondo le relative procedure in vigore ed eventuali specifiche disposizioni federali;
- k) non deve essere prevista pubblicità durante l'attività ovvero dovrà essere autorizzata e quotata da FIGB.

**Art.9 - Tempo di gioco**

1. La Piattaforma *online* deve regolare il tempo di gioco in modo tale che ciascuna mano non superi il limite massimo di durata di 7 minuti e 30 secondi.
2. La Piattaforma *online* deve consentire all'arbitro di sanzionare il ritardo con l'applicazione di misure quali ammonizioni, penalità, cancellazione di un *board*.
3. La Piattaforma *online* può prevedere la funzione di gioco con *robot*. Nelle Piattaforme *online* che prevedono questa funzione, qualora un tavolo sia in ritardo, l'arbitro può decidere di far terminare il gioco al robot e confermare il relativo esito.

**Art.10 - Procedure in presenza di un guasto tecnico**

1. Nel caso in cui un guasto tecnico impedisca la riproduzione delle voci, la Piattaforma *online* deve consentire ai giocatori di eseguire i seguenti comportamenti:
  - a) allertare la propria licita e scrivere nell'apposito box una descrizione (descrizione da riferirsi al sistema giocato e non alle carte effettivamente possedute);
  - b) allertare l'apertura di un SA differente da 15-17 p.o.;
  - c) spiegare nell'apposito box ogni dichiarazione allertata;
  - d) utilizzare la *chat* privata dell'avversario qualora voglia richiedere maggiori informazioni sul significato di una dichiarazione.

**REGOLAMENTO GIOCO ON LINE**

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

**TITOLO IV**  
**PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E RINNOVO**  
**DELLE PIATTAFORME *ONLINE*****Art. 11 – Comitato Tecnico**

1. Ai fini del presente Regolamento, il Consiglio Federale nomina un Comitato Tecnico, composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, cui spetta il compito di valutare le domande di accreditamento delle Piattaforme *online* presentate dagli operatori di mercato, nonché le domande di autorizzazione alla modifica delle Piattaforme *online*, anche richiedendo ulteriori dettagli tecnici o partecipando a specifiche dimostrazioni pratiche.
2. Il Comitato Tecnico è composto da personalità di alto profilo tecnico, che durano in carica per l'intero quadriennio olimpico. In caso di sostituzione di uno o più componenti, i soggetti che vengono nominati successivamente durano in carica fino al termine del medesimo quadriennio olimpico.

**Art. 12 – Domanda di accreditamento delle Piattaforme *online***

1. Al fine di ottenere l'idoneità ad ospitare Tornei *online*, gli operatori di mercato che vogliono ottenere l'accreditamento delle proprie Piattaforme *online* devono presentare apposita domanda al Comitato Tecnico entro e non oltre la data del 31 marzo di ogni anno.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [federbridge@pec.it](mailto:federbridge@pec.it), impiegando il modulo allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), nel quale si dichiara che la Piattaforma *online* possiede i requisiti di cui al precedente Titolo III del presente Regolamento.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato Tecnico trasmette al Consiglio Federale la relazione contenente le proprie valutazioni sulle domande di accreditamento pervenute, ed esprime un parere in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse.
4. Il Consiglio Federale, in occasione della prima seduta utile, delibera in merito all'accreditamento delle Piattaforme *online* tenendo conto del parere espresso dal Comitato Tecnico. In caso di accreditamento della Piattaforma, viene fornito automatico patrocinio ai Tornei *Online* su di essa organizzati nel rispetto del presente Regolamento e dei Regolamenti federali.

**Art.12 – Domanda di riaccreditamento delle Piattaforme *online***

1. Gli operatori di mercato che abbiano già ottenuto l'accreditamento delle proprie Piattaforme *online* e che intendono ottenere il riaccreditamento devono presentare apposita domanda al Comitato Tecnico entro e non oltre la data del 28 febbraio di ogni anno. La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [federbridge@pec.it](mailto:federbridge@pec.it), impiegando il modulo allegato al presente Regolamento (**Allegato B**), nel quale si dichiara che la Piattaforma *online* possiede i requisiti di cui al precedente Titolo III del presente Regolamento.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato Tecnico trasmette al Consiglio Federale la relazione contenente le proprie valutazioni sulle domande di riaccreditamento pervenute, ed esprime un parere in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse.

## REGOLAMENTO GIOCO ON LINE

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

3. Il Consiglio Federale, in occasione della prima seduta utile, delibera in merito al riaccreditamento delle Piattaforme *online* tenendo conto del parere espresso dal Comitato Tecnico. In caso di accreditamento della Piattaforma, viene fornito automatico patrocinio ai Tornei *Online* su di essa organizzati nel rispetto del presente Regolamento e dei Regolamenti federali.

**Art.13 – Modifiche alla Piattaforma *online* accreditata**

1. L'operatore di mercato che voglia apportare modifiche alla Piattaforma *online* dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comitato Tecnico, indicando le modifiche che si intendono apportare e dimostrando che tali modifiche non comportano il venir meno dei requisiti di cui al precedente Titolo III del presente Regolamento.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma che precede, il Comitato Tecnico, esaminata la documentazione ricevuta e dopo aver richiesto eventuali ulteriori documenti e/o chiarimenti, comunica al richiedente l'autorizzazione o il diniego ad apportare le modifiche alla Piattaforma *online*.
3. L'apporto di modifiche alla Piattaforma *online* senza la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Tecnico determina l'immediata revoca del riconoscimento della stessa, che verrà comunicata dal Presidente.
- 4.

**Art.14 – Contributo per l'accREDITAMENTO e il riaccREDITAMENTO**

1. Gli operatori di mercato che domandano l'accREDITAMENTO ovvero il riaccREDITAMENTO delle Piattaforme *online* devono allegare alla relativa domanda prova dell'avvenuto pagamento in favore della FIGB del relativo contributo annuale, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale.
2. In caso di domanda di riaccREDITAMENTO della Piattaforma *online* l'ammontare del contributo è in ogni caso pari al 50% del contributo dovuto per l'accREDITAMENTO.
3. Il mancato pagamento del contributo, ovvero la mancata allegazione della prova dell'avvenuto pagamento, determinerà il rigetto della domanda di accREDITAMENTO ovvero di riaccREDITAMENTO della Piattaforma *online*.

**Art.15 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Regolamenti Gare, in particolare il Regolamento Tornei, il Regolamento delle competizioni sulla piattaforma Realbridge, il Codice di Gara e le Norme Integrative.



REGOLAMENTO GIOCO ON LINE

Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

Allegato "A"

Modulo per la domanda di accreditamento di Piattaforma online

Il/la sottoscritto/a.....,
Codice Fiscale .....,
nato a ....., in data .....,
residente in .....,
via/piazza .....,
in proprio
nella qualità di .....
e legale rappresentante pro tempore della società .....
Codice Fiscale/P.IVA .....,
con sede in .....,
via/piazza .....,
dotato dei necessari poteri in virtù di .....

DOMANDA

alla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) l'accreditamento della piattaforma online denominata .....per il gioco sportivo online del bridge, raggiungibile al sito internet/app: .....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di aver sviluppato e dunque di essere la titolare esclusivo della predetta piattaforma online;
di aver acquisito in licenza i diritti di sfruttamento economico della predetta piattaforma online;
e che, in ogni caso, la predetta piattaforma online possiede tutti i requisiti previsti dal "Regolamento Gioco Online" della FIGB e che, pertanto, è conforme al predetto Regolamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
 REGOLAMENTO GIOCO ON LINE



Approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 23/2026 del 25 febbraio 2026

**Allegato “B”**

**Modulo per la domanda di riaccreditamento di Piattaforma *online***

Il/la sottoscritto/a.....,  
 Codice Fiscale .....,  
 nato a ....., in data .....,  
 residente in .....,  
 via/piazza .....,  
 in proprio  
 nella qualità di .....  
 e legale rappresentante *pro tempore* della società .....,  
 Codice Fiscale/P.IVA .....,  
 con sede in .....,  
 via/piazza .....,  
 dotato dei necessari poteri in virtù di .....,

**DOMANDA**

alla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) il riaccreditamento della piattaforma *online* denominata .....per il gioco sportivo *online* del *bridge*, raggiungibile al sito internet/app: .....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.n. 445/2000, il/la sottoscritto/a

**DICHIARA**

- di aver sviluppato e dunque di essere la titolare esclusivo della predetta piattaforma *online*;
- aver acquisito in licenza i diritti di sfruttamento economico della predetta piattaforma *online*; e che, in ogni caso, la predetta piattaforma *online* possiede tutti i requisiti previsti dal “Regolamento Gioco *Online*” della FIGB e che, pertanto, è conforme al predetto Regolamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_